



## PROVINCIA DI VERONA

### Settore Servizi in Campo Ambientale

#### Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi

**OGGETTO:** Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'impresa VERPOL INNOVA SRL, con sede legale in Verona, via dei Peschi n. 17, per lo stabilimento ivi ubicato.

#### Determinazione n. 3058 del 07/10/2024

#### Il Dirigente

#### Decisione

Il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, a favore dell'impresa VERPOL INNOVA SRL, con sede legale in Verona, via dei Peschi n. 17, per lo stabilimento ivi ubicato, in sostituzione:
  - dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006;
2. dispone la trasmissione di questo provvedimento al SUAP ai fini del rilascio dell'A.U.A. al richiedente.

#### Fatto

L'impresa VERPOL INNOVA DI GERMANI ALBERTO S.a.s. (già G.F. s.a.s. di Germani Alberto & Facci Edoardo e C.), per lo stabilimento di Verona sito in via dei Peschi n. 17, ove svolge attività di trattamento, compattazione, meltizzazione, trasporto e recupero materie prime, secondarie, rifiuti e scarti plastici non pericolosi riciclabili per la fabbricazione di lastre, fogli, tubi, profilati in materie plastiche, è iscritta al n. 1 del Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, giusta determinazione provinciale n. 4715/15 del 17 dicembre 2015 (come modificata con determinazione n. 2850/17 del 7 luglio 2017).

Con AUA adottata con determinazione n. 879 del 4 aprile 2022 la ditta, in occasione dell'introduzione dell'attività di produzione di granuli di polistirolo, con emissioni convogliate al nuovo camino 1, è stata autorizzata per le emissioni in atmosfera e per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

Con istanza SUAP n. 04331790230-31052023-1058, acquisita al prot. n. 30826 e 30829 del 12 giugno 2023, la ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale all'AUA per la richiesta di inserimento di un nuovo codice CER nella tipologia di rifiuti da trattare e per raddoppiare i quantitativi di materiale lavorato annualmente, mantenendo invariati i quantitativi di messa in riserva.

Con istanza SUAP n. 04331790230-20032024-0908, acquisita al prot. n. 15925 del 21 marzo 2024, la ditta ha presentato istanza di voltura AUA per variazione della denominazione che passa da VERPOL INNOVA DI GERMANI ALBERTO SAS a VERPOL INNOVA SRL a far data dal 18 marzo 2024.

Con istanza SUAP n. 04331790230-27062024-1207, acquisita al prot. n. 37381 del 8 luglio 2024, la ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale all'AUA per la richiesta di modifica della dimensione del camino 1 che passa da 400 mm a 550 mm e modifica della portata massima di progetto che passa da 15.000 Nmc/h a 3.500 Nmc/h.

Con documentazione acquisita al prot. 2243 del 15 gennaio 2024 e n. 52973 del 27 settembre 2024 la ditta ha prodotto integrazioni volontarie.

Con nota prot. 23594 del 30 aprile 2024 il responsabile del procedimento ha chiesto integrazioni, riscontrate dalla ditta con documentazione acquisita al prot. 32711 del 13 giugno 2024.

In data 25 settembre 2024, con nota iscritta al protocollo provinciale al n. 52478, il Responsabile del procedimento ha informato il Comune in merito alla modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e chiesto l'espressione di un parere ai sensi del DPR n. 380/2001 e del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 54499 del 4 ottobre 2024 il Comune di Verona ha comunicato che la modifica oggetto del procedimento non ha rilevanza dal punto di vista del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (TULLSS), né dal punto di vista dei procedimenti svolti o in atto ai sensi del DPR n. 380/2001.

**Motivazione** Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e atti di organizzazione interna, in particolare:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 33 del 16 aprile 1985, “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i. (d.m. 05/02/1998);
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 “Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia” (d.G.R.V. n. 2721/2014);
- l'art 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona, con decreto n. 43 del 24 dicembre 2021, ha conferito a Paolo Malesani l'incarico di dirigente del Settore servizi in campo ambientale.

Il presente provvedimento si fonda, altresì, sulla documentazione agli atti summenzionata.

## **Obblighi**

### **da rispettare**

Il gestore, a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), è tenuto a rispettare le condizioni stabilite nel “quadro prescrittivo generale” e “quadro prescrittivo particolare”, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

### **Avvertenze**

Il presente provvedimento costituisce una nuova autorizzazione e, pertanto, la determinazione provinciale n. 879 del 4 aprile 2022, cessa di avere efficacia a far data dalla comunicazione del SUAP al richiedente sul rilascio di questo provvedimento di AUA.

L'autorizzazione ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio, in conformità agli elaborati grafici e alle relazioni tecniche presentate e a quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013.

Ai sensi della stessa norma, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. In tale sede, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione tramite il SUAP e, nel caso in cui non riceva alcun atto entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

Il gestore che intenda effettuare una modifica sostanziale presenta al SUAP una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 .

Nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'A.U.A., il nuovo gestore ne deve dare comunicazione al SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, come previsto dalla Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013, salvo in caso di autorizzazione agli scarichi idrici (cfr. Cassazione Civile, sentenza 22 giugno 2017, n. 31261).

Nel caso in cui le prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa prima della scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del DPR 59/2013.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative l'ente competente (ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell'ambiente”) procederà secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 procedendo, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia, viene trasmessa al SUAP affinché provveda a rilasciarla al soggetto richiedente. La determinazione così formulata è pubblicata all'albo pretorio dell'ente.

**Imposta di  
bollo**

Obbligo assolto con marca da bollo n. 01211241973416 del 19 maggio 2023, che la ditta dichiara annullata per lo scopo e conservata in originale.

**A chi  
ricorrere**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

f.to MALESANI PAOLO  
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD